

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del
"Servizio di ingegneria e architettura per lo Studio di Fattibilità
Urbanistica/Masterplan e Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica compresi
rilievi, analisi di vulnerabilità sismica - incluse indagini e prove - e modellazione BIM
(Building Information Modeling) per la razionalizzazione dell' "Ex Caserma
Cavarzerani"- Udine (UD) – Scheda UDB0318"**

**FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti al 10/08/2018
Pubblicazione n.1**

Quesito n. 1

Al momento bisogna inviare solo l'offerta economica e la riduzione del tempo sui 180 gg previsti? (oltre alle caratteristiche/esperienze, della struttura societaria che intende partecipare)

RISPOSTA: No: come prescritto al paragrafo 13 del "Disciplinare di gara", l'offerta dovrà essere costituita da un plico contenente, a pena di esclusione, tre buste chiuse:

Busta A - "Documentazione Amministrativa";

Busta B - "Offerta Tecnica";

Busta C - "Offerta Economica/Temporale".

In particolare, l'Offerta Tecnica dovrà essere articolata in una "scheda descrittiva per referenze di servizi con eventuali elaborati grafici e/o foto" e in una "relazione tecnico-metodologica", come specificato, rispettivamente, ai punti B.1 e B.2 dello stesso paragrafo.

Quesito n. 2

La somma dei Euro 197.401,22 al netto di IVA, va a coprire anche la parcella per l'elaborazione del masterplan (se ho capito bene limitato solo alla zona riservata alla Polizia di Stato), nonostante che si preveda un costo di oltre 30 milioni di euro?

RISPOSTA: Il masterplan richiesto riguarda l'intera area dell'ex compendio militare, come precisato al paragrafo 3.1 del "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" (elaborato 14).

Del totale complessivo a base di gara di € 197.401,22 (oltre oneri ed IVA), l'importo di € 42.648,62 (oltre oneri ed IVA) rappresenta il corrispettivo per la redazione del masterplan, valutato ai sensi del D.M. 17.06.2016, come appartenente alla categoria "Territorio e Urbanistica" con grado di complessità [U.03] - Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore (si confronti in proposito l'elaborato 17 - "Determinazione corrispettivo").

Quesito n. 3

Al punto A3, vengono presentati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiedendo l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dei servizi di ingegneria e architettura per un importo globale complessivo, di cui alla tabella A.3.b. e per due servizi di punta, di cui alla tabella A.3.c1 e A.3.c2. In quest'ultima tabella A.3.c2, a pagina 15, si riporta la dicitura "Importo servizio", corrispondente ad € 40.650.992,91 e "Compenso calcolato", corrispondente ad € 16.260.397,16 a differenza di quanto riportato nelle due tabelle precedenti in cui, nelle corrispondenti colonne, sono presenti le diciture "Importo presunto lavori" ed "Importo lavori prestazioni svolte". Si chiede conferma che, quanto sopra evidenziato, corrisponda ad un refuso, e cioè che gli importi della tabella

A.3.c2 si riferiscano in realtà, rispettivamente, a: “Importo presunto lavori” ed “Importo lavori prestazioni svolte”.

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di mero refuso: la prima riga della seconda tabella di pag. 15 del disciplinare non può che corrispondere esattamente a quella dell'analoga prima tabella della riportata alla stessa pagina. Pertanto nella prima riga della citata seconda tabella in luogo di “Importo servizio” leggasi “**Importo presunto lavori**” ed in luogo di “Compenso calcolato” leggasi “**Importo prestazioni svolte**”.

Quesito n. 4:

A pagina 15 del Disciplinare di gara, si afferma che “La mandataria... deve possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti”. Si chiede conferma che tale condizione sia da considerarsi valida in riferimento al valore dell'importo “Globale” (somma dell'importo di tutte le categorie, pari ad € 51.115.468,39) dei requisiti di capacità economico-finanziaria riportati nella tabella A.3.b. e non in riferimento agli importi delle singole categorie. In altre parole, non è necessario che la mandataria possieda i requisiti, in misura superiore ai mandanti, per ogni singola categoria. Pertanto, si chiede conferma che l'assetto di partecipazione possa, ad esempio, essere di questo tipo:

- MANDATARIA: possiede l'intero requisito relativo alle categorie U.03, E.17, E.20, V.01
- MANDANTE 1: possiede l'intero requisito relativo alle categorie S.04, IA.02, IA.03
- MANDANTE 2: possiede l'intero requisito relativo alla categoria IA.01

-

RISPOSTA: La precisazione in merito al possesso in misura percentuale superiore da parte della mandataria rispetto a ciascuna mandante (in caso di raggruppamento), relativamente ai requisiti a), b) e d), è riferita a tali requisiti come specificati dal disciplinare. Pertanto, essendo il requisito a) riferito all'avvenuto espletamento di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, esso deve essere dimostrato per ogni singola categoria dalla mandataria, in misura maggioritaria, e dalle mandanti, fino alla concorrenza dell'importo minimo globale per la stessa categoria.

Pertanto l'assetto ipotizzato per il raggruppamento non risponderebbe alle richieste del disciplinare

Quesito n. 5

A pagina 15 del Disciplinare di gara, si afferma che “il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile, nel senso che l'importo minimo richiesto per ciascuno dei servizi di punta non può essere frazionato...; pertanto nel caso di partecipazione in forma plurima, ognuno dei servizi di punta dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento”. Pertanto, si chiede conferma che i requisiti di punta possano essere posseduti da un'ATI di questo tipo:

- MANDATARIA: possiede l'intero requisito relativo ai servizi di punta per le categorie U.03, E.17, E.20, V.01
- MANDANTE 1: possiede l'intero requisito relativo ai servizi di punta per le categorie S.04, IA.02, IA.03
- MANDANTE 2: possiede l'intero requisito relativo ai servizi di punta per le categoria IA.01

RISPOSTA: In merito alla non frazionabilità dei cosiddetti “servizi di punta” non è rilevante la qualificazione di mandataria/mandante, in caso di raggruppamenti. La non frazionabilità comporta che, a prescindere dall'individuazione dei soggetti quali mandataria o mandante, sia dimostrato l'avvenuto svolgimento di 2 (due) servizi relativi ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto c.1 del disciplinare, e di 2 servizi relativi alla classe e categoria di cui al punto c.2 del disciplinare, per importi non inferiori a quelli ivi indicati. **Pertanto**

l'assetto ipotizzato per il raggruppamento non risponderebbe alle richieste del disciplinare.

Quesito n. 6:

... classe U.03 (strumenti di pianificazione). Qual è la modalità di dimostrazione del requisito in euro? Ovvero su che basi vengono calcolati gli importi?

RISPOSTA: Il servizio inerente la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico/Masterplan in oggetto è stato inquadrato, ai sensi del vigente D.M. D.M. 17.06.2016, nell'ambito della categoria "Territorio e Urbanistica" con grado di complessità "[U.03] - Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore", ed, in particolare, la prestazione è stata valutata rispetto al parametro d'incidenza "Qa.0.06 – Piani urbanistici esecutivi, ..." commisurato ad un Valore (pari all'importo complessivo stimato delle opere) di € 40.650.992,91. Pertanto il requisito va dimostrato mediante l'avvenuta esecuzione di servizi per tale classe e categoria (U.03 appunto) per un importo globale almeno pari a quello su indicato, per quanto riguarda il punto A.3.b) del Disciplinare, e mediante l'avvenuta esecuzione di almeno 2 servizi, sempre della stessa classe e categoria, per un importo globale non inferiore al 40% del suddetto importo, per quanto riguarda il punto A.3.c) del Disciplinare.

Quesito n. 7

La dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (Allegato III), con particolare riferimento alle lettere b) e c1), può avvenire come di consuetudine in ogni bando di gara anche attraverso Classi superiori (es. E.22 per E.20)?

RISPOSTA: Sì: nell'ambito della stessa "categoria" e "destinazione funzionale", come definite dal D.M. 17.06.2017, un grado di complessità superiore soddisfa "automaticamente" un requisito richiesto per un grado inferiore.

Quesito n. 8

Il conseguimento di 1°classificato in un concorso di idee riguardante la riqualificazione di un intero comparto, con affidamento di incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, CSP e CSE, ove sono state definite le singole classi di servizi di ingegneria e architettura alla luce del DM 17.06.2016, costituisce requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (cfr. Allegato III, con particolare riferimento alle lettere b) e c1))?

RISPOSTA: Considerato che:

- le Linee Guida ANAC N. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", ricomprendono, ai fini della dimostrazione dei requisiti, "ogni servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici e privati" (cfr. punto IV.2.2.2.3) ed altresì "i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali ... a condizione che si tratti di un'attività regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dalla direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento" (cfr. punto IV.2.2.2.4);

- inoltre, a norma dell'art. 156, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in un concorso di idee "il concorrente predispose la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica";

si ritiene che il riferito conseguimento del 1° posto in classifica ad un concorso di idee abbia presupposto la redazione, nell'ambito di un'attività professionale regolamentata, di

elaborati afferenti a servizi, documentabili, propedeutici alla progettazione e dunque rientranti tra i servizi utili alla dimostrazione dei requisiti.

Quesito n. 9

*Si chiede conferma se l'istituto dell'avvalimento, ammesso alla luce del codice degli appalti, consente alla mandataria che non raggiunge per alcune classi la misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti di ovviare alla nota di precisazione posta nel bando:**"La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti;"**.....?*

RISPOSTA: Si conferma che la mandataria può sopperire (fino alla concorrenza della maggioranza rispetto alla/e mandante/i) con l'istituto dell'avvalimento, precisando che l'impresa ausiliaria non può coincidere con una delle mandanti. Si rammenta che se l'avvalimento ha ad oggetto titoli di studio e professionali o le esperienze professionali pertinenti, i concorrenti possono utilizzare, ai fini della qualificazione alla gara, la capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (cfr. NB di pag. 13 del Disciplinare).

Quesito n. 10

Si chiede conferma relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (Allegato III, con particolare riferimento alle lettere b) e c2)), considerato che la classe U.03 è stata introdotta con il DM 17.06.2016 e, quindi, diviene in ogni caso difficile tale dimostrazione nell'arco di dieci anni addietro (2008-2018).

In particolare, si chiede a quale categoria eventualmente rifarsi per lavori svolti dal 2008 al 2015?

Come è possibile giustificare tale importo lavori per servizi urbanistico-pianificatori che spesso non hanno, per natura stessa del servizio, tale informazione all'interno della documentazione tecnica specialistica di riferimento?

RISPOSTA: Come compiutamente descritto nel Capitolato e negli ulteriori documenti tecnici di gara, viene richiesto, in estrema sintesi, la redazione di un Masterplan/Studio di Fattibilità Urbanistico propedeutico all'avvio della procedura di variante urbanistica per la realizzazione di interventi edilizi (Polo Archivistico e Centro Polifunzionale della Polizia di Stato) di dati dimensionali e di importo lavori già definito. Sono dunque irrilevanti, in proposito, ulteriori dati, quali quelli dimensionali e/o il n. abitanti, ecc., "tipici" della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. La prestazione professionale in oggetto rientra invece appieno nella Categoria *Territorio ed urbanistica – Pianificazione - U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa*, con Grado di complessità 1,00 e specifica incidenza Qa.0.06 – *Piani urbanistici esecutivi* di cui al D.M. 17.06.2016, unico riferimento normativo cogente per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara per i servizi tecnici. Il parametro di riferimento per tale corrispettivo, si ribadisce, è il valore dell'opera.

Ciò posto, a dimostrazione dei requisiti richiesti, seppur antecedenti all'entrata in vigore del citato Decreto, potranno essere considerati i servizi svolti di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica (Piani Urbanistici Esecutivi, Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, ecc.) commisurandoli al valore delle opere ivi previste, eventualmente attraverso una stima documentabile delle stesse qualora tali informazioni non fossero direttamente rilevabili dalla documentazione tecnica specialistica di riferimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Manuel Rosso

f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del D.lgs.82/2005